



Civile Ord. Sez. 6 Num. 3676 Anno 2018

Presidente: CAMPANILE PIETRO

Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 14/02/2018

ORDINANZA

sul ricorso 28780-2016 proposto da:

BBC DEL GARDA BANCA CREDITO COOPERATIVO COLLI MORENICI DEL GARDA SOC COOP, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO INGENITO, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA PAOLO PERRONE, BENTTO PERRONE;

- *ricorrente* -

contro

RENZO AGUZZI, nella qualità di Amministratore di Sostegno di ROSALIA PROSPER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA 140, presso lo studio dell'avvocato SAUL GUERRA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA MAURELLE;

- *controricorrente* -

12/05
/17

avverso la sentenza n. 400/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 04/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:

in relazione a un acquisito di obbligazioni della Repubblica argentina, il tribunale di Brescia respingeva le domande di condanna proposte da Salvatore Catalano nei confronti della Banca del credito cooperativo di Colli Morenici del Garda (*hinc* solo BCC) per la restituzione delle somme investite; domande basate sull'accertamento della nullità del contratto di negoziazione (in quanto non sottoscritto dall'intermediario che lo aveva predisposto) e comunque sull'inadempimento da parte della banca agli obblighi informativi circa i profili di rischio degli strumenti finanziari;

Catalano proponeva appello e il relativo giudizio veniva riassunto, in sua morte, dalla moglie, Rosalia Prosper, in persona dell'amministratore di sostegno;

la corte d'appello di Brescia accoglieva il gravame sia in merito alla dedotta nullità del contratto-quadro, sia in merito alla risoluzione dell'ordine di acquisto per inadempimento dell'intermediaria agli obblighi informativi, sicché condannava la BCC alla restituzione degli importi ricevuti, detratte le cedole percepite e le somme già incassate a seguito della vendita dei titoli;

per la cassazione della sentenza, depositata il 4-5-2016, la BCC ha proposto ricorso affidato a tre motivi, ai quali l'intimata ha replicato con controricorso;

la ricorrente ha depositato una memoria.

Considerato che:

il primo motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per difetto di *legitimatio ad processum* in sede di riassunzione del giudizio di appello, atteso il difetto della procura difensiva rilasciata, in nome della Prosper, dall'amministratore di sostegno; da ciò sarebbe derivato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;

il motivo è manifestamente infondato;

la procura apposta in calce all'atto di riassunzione aveva il seguente tenore: "il sottoscritto Renzo Aguzzi, quale amministratore di sostegno [..], delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del procedimento di amministrazione di sostegno nei confronti della signora Rosalia Prosper, gli atti inerenti, conseguenti e successivi [...] l'Avv. Silvia Toletti [...]";

la formula, per quanto non limpidissima, deve essere interpretata – come sempre accade in tema di procura *ad litem* - secondo i criteri ermeneutici stabiliti per gli atti di parte dal combinato disposto di cui agli artt. 1367 cod. civ. e 159 cod. proc. civ., nel rispetto in particolare del principio di conservazione, considerato il contesto dell'atto cui essa accedeva (cfr. in generale Cass. n. 11326-04, Cass. n. 21924-06, Cass. 1419-11);

quella di cui si discute è suscettibile di ricomprendere, per l'estensione del mandato all'attività conseguente e successiva al procedimento di amministrazione di sostegno, anche la rappresentanza processuale relativa ai giudizi tesi alla tutela del soggetto sottoposto ad amministrazione; e tra questi giustappunto il giudizio da riassumere dinanzi alla corte bresciana, al quale era funzionale l'atto che la conteneva;

Ric. 2016 n. 28780 sez. M1 - ud. 12-12-2017

-3-

al tale esito ermeneutico conduce d'altronde il richiamato principio di salvezza degli atti processuali, considerata la necessità di prediligere il criterio oggettivo di interpretazione teso a rendere l'atto produttivo dei suoi effetti, piuttosto che totalmente inefficace;

il secondo e il terzo motivo attengono alle statuizioni di merito; col secondo la BCC, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, della l. 1 del 1991, e 23 del T.u.f., sostiene la tesi della validità del contratto di intermediazione finanziaria, ancorché sottoscritto dal solo cliente e non dall'intermediario, attesa la funzione di tutela dell'obbligo di forma nei confronti del risparmiatore quale parte debole del rapporto, nonché la predisposizione e l'esecuzione del contratto da parte dell'intermediario;

col terzo mezzo, invece, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, primo comma, del T.u.f. e 29 del regolamento intermediari, poiché in ragione dei dati specifici caratterizzanti l'acquisto, la corte d'appello avrebbe dovuto ritenere adempiuti tutti i necessari obblighi informativi; deve essere esaminato prioritariamente il terzo motivo, in quanto l'impugnata sentenza contiene due autonome *rationes decidendi*;

invero la domanda di condanna proposta dall'appellante è stata accolta sia come conseguenza della nullità del contratto-quadro, sia come conseguenza della risolubilità dell'ordine di acquisto per l'inadempimento degli obblighi informativi discendenti dal T.u.f.;

la critica consegnata al terzo motivo di ricorso, volta a rappresentare che nessun obbligo informativo gravava sulla banca per la natura non speculativa, nell'anno 2000, dell'investimento in titoli argentini, per l'avvenuto precedente

acquisito di altri titoli maggiormente rischiosi e per la rilevanza quantitativa dell'acquisizione rispetto all'ammontare del patrimonio dell'investitore (1/3), è minata nel presupposto giuridico, avendo questa Corte affermato il principio per cui l'obbligo informativo sussiste in ogni caso, nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli; tanto che, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e quest'ultimo non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile neppure un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, per non essersi lo stesso informato della rischiosità dei titoli acquistati (v. Cass. n. 9892-16, Cass. n. 8394-16);

l'attuale censura della banca implica la revisione del giudizio di fatto, che la corte d'appello ha espresso valutando in contrario come sintomatiche della rischiosità intrinseca dell'operazione le risultanze di rating dell'emittente i titoli nel periodo in questione, le note Consob riepilogative del prospetto dei rischi dell'obbligazione e le caratteristiche personali dell'investitore (pensionato di 79 anni);

tale giudizio non è stato minimamente sindacato sul versante della motivazione, donde il terzo motivo di ricorso si palesa del tutto inammissibile, vuoi ex art. 360-bis cod. proc. civ., vuoi perché implicante un sindacato di fatto;

ciò comporta l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del secondo motivo, poiché, qualunque ne sia la sorte, la decisione sarebbe destinata a rimanere intatta nella *ratio* concorrente appena scrutinata (v. per tutte Cass. Sez. U n. 7931-13, Cass. n. 2108-12);

ciò consente di rigettare il ricorso, senza necessità di attendere l'esito della recente rimessione alle Sezioni unite della questione se, a norma del T.u.f., il requisito della forma scritta del contratto di investimento esiga, accanto a quella dell'investitore, anche la sottoscrizione *ad substantiam* dell'intermediario (Cass. n. 10447-17);
le spese processuali seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 7.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12

